



# mountainwilderness italia APS

sede legale: Viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)  
segreteria: Viale Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)  
tel. 340 2315238  
e-mail [info@mountainwilderness.it](mailto:info@mountainwilderness.it) web [www.mountainwilderness.it](http://www.mountainwilderness.it)  
posta elettronica certificata [info@pec.mountainwilderness.it](mailto:info@pec.mountainwilderness.it)  
c.f. 97101240154

Al [MASE - Direzione Generale valutazioni ambientali  
va@pec.mase.gov.it](mailto:va@pec.mase.gov.it)  
e p.c. [Regione Emilia-Romagna, area VIA e autorizzazioni  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
  
Alla Provincia di Piacenza  
[provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)  
  
Al Comune di Ferriere  
[comune.ferriere@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.ferriere@sintranet.legalmail.it)  
  
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Parma e Piacenza  
[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)  
  
All'ARPAE Piacenza  
[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** ID 14179 - osservazioni progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Ferriere" proposto dalla Società Ferriere Wind srl.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico industriale con l'installazione di 7 aerogeneratori (potenza nominale 4.5 MW ciascuno, complessiva 31.5 MW), altezza massima di ogni aerogeneratore 180 metri, con un'altezza al mozzo di 112 metri e diametro del rotore di 136 metri, da collocare al confine tra Emilia-Romagna e Liguria; sono previste anche le necessarie opere di rete consistenti nella realizzazione di cavidotti interrati e una nuova Sottostazione Utente, il tutto con relativa viabilità di accesso, opere connesse ed infrastrutture considerate indispensabili. Gli aerogeneratori sono ubicati nel territorio comunale di Ferriere (PC, Emilia-Romagna), mentre le opere di connessione coinvolgono il territorio di Santo Stefano d'Aveto (GE, Liguria).

Secondo quanto riportato nella tabella a pag. 18 dello Studio di Impatto Ambientale, tutti gli aerogeneratori previsti nel progetto sono collocati a quote altimetriche comprese tra i 1500 e i 1550 m s.l.m., superando ampiamente la quota di 1200 m oltre la quale si applica in Appennino il vincolo previsto nel cosiddetto "Codice Urbani" (D. Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera d), come del resto lo stesso Studio elaborato dai proponenti riporta correttamente a pag. 45; sui numerosi altri vincoli non rispettati elencati nello Studio torneremo in seguito.

Il vento è energia naturale e pulita, ma per definizione è una fonte di energia incostante e aleatoria, che rende difficile una previsione esatta dell'elettricità ricavabile da un impianto eolico; occorre valutare se esistono le condizioni per un conveniente sfruttamento dell'energia eolica. I tecnici

stimano che un generatore eolico richiede una velocità minima del vento dai tre ai cinque metri al secondo, ma eroga la potenza di progetto ad una velocità del vento che va dai 12-14 metri al secondo in su a seconda dei modelli di turbina; quindi al di sotto di questi valori gli impianti lavorano senza mai arrivare al rendimento previsto. Si ritiene che la producibilità specifica media di un impianto anemoelettrico industriale debba essere in generale superiore a 2000 ore all'anno, pari a circa il 23% del rendimento massimo dell'impianto.

Le stime di ventosità dell'area sono state ricavate utilizzando dati acquisiti da una stazione anemometrica «situata a circa 8,5 km a Nord dall'impianto eolico, ad un'altitudine di circa 1270 m s.l.m.» (Relazione sulla Producibilità Attesa, pag. 7). Nella pagina seguente dello stesso documento si indica che «la velocità media risultante ad un'altezza pari a 40 m s.l.s. è pari a 5,02 m/s»; ricordiamo che la norma tecnica internazionale IEC-61400-12 riporta che il vento va misurato per 12 mesi ad un'altezza pari ai 2/3 del mozzo della futura turbina, nel nostro caso il mozzo è previsto ad un'altezza di 112 metri, quindi gli anemometri dovrebbero essere alti 75 metri per una corretta rilevazione. In Germania, Danimarca, Regno Unito e altri Paesi del Nord Europa, l'obbligo di misure in sito è non solo scritto nelle norme ma verificato e preteso dalle autorità, con report asseverati da enti accreditati; in Italia, pur essendo previsto dal DM 10/09/2010 e ribadito dal TAR Emilia-Romagna e da ARPAE, spesso è stato consentito ai proponenti di depositare studi modellistici o riferimenti a stazioni lontane. La carenza di controlli ha reso possibile l'autorizzazione alla realizzazione di impianti nonostante basi tecniche fragili, con conseguente scostamento tra potenza nominale e produzione reale.


I dati raccolti dai proponenti sono stati "storicizzati" ed elaborati con l'ausilio di un pacchetto software di simulazione basato su moduli, adatto alla progettazione e pianificazione di progetti eolici; nella relazione non vengono riportati i dati acquisiti e il valore di ventosità media ottenuto, ma solamente la stima finale di producibilità netta pari a 2115 ore/anno, alla quale dobbiamo credere sulla fiducia. L'impossibilità di accesso ai dati, che evidentemente sono stati considerati "coperti da segreto o riservati", si configura in contrasto con il D.lgs. 152/2006 (c.d. "Codice dell'Ambiente") che all'art. 24 (modificato dal D.lgs. 104/2017) recita che "chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

La stima di 2115 ore equivalenti/anno appare comunque poco attendibile. L'[IEA Wind TCP 2022 Annual Report](#) ha valutato per l'Italia una producibilità media del 21%, pari a circa 1850 ore equivalenti/anno, mentre le statistiche EurObserv'ER 2023 parlano di 1897 ore equivalenti/anno; il quadro generale che emerge anche da una rapida rassegna delle tavole dell'Atlante Eolico indica che le aree nazionali maggiormente ventose si trovano nel meridione e sulle isole, il 90% degli impianti eolici in Italia è infatti dislocato tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Se i valori di producibilità media sono quelli riportati dalle statistiche, e le maggiori produttività si hanno nelle aree meridionali ed insulari del nostro Paese, si è portati a pensare che gli impianti eolici ubicati in aree diverse abbiano una producibilità annua inferiore alla media nazionale. Per le caratteristiche oro-geografiche in Italia l'andamento naturale della ventosità può portare a variazioni da un anno all'altro anche nella misura di un 15-20% annuo, senza considerare i mutamenti climatici in corso che rendono ancora più difficili le previsioni di rendimento; come riferito da autorevoli studi la ventosità dell'Italia -e in particolare dell'Appennino- sta diminuendo, nel 2021 ad esempio si è stimato un calo di ventosità di circa il 15% rispetto all'anno precedente confermando la tendenza verso quella "[siccità eolica](#)" che progredisce da oltre trent'anni e sta tuttora aumentando, fenomeno conosciuto anche come [wind stilling](#). Il fenomeno vento si manifesta non soltanto in forme molto varie nel tempo, ma anche con caratteristiche assai disomogenee sul territorio, che nel caso italiano presenta un'orografia generalmente complessa; in generale siti con ventosità sfruttabile sono quelli dove ci sono spazi molto aperti come al largo delle coste oppure con enormi distese pianeggianti prive di montagne o catene montuose e buone circolazioni d'aria, non a caso leader nella produzione energetica da eolico è la Danimarca che nel 2022 ha raggiunto il 53,6% di energia dal vento e punta all'indipendenza dai combustibili fossili entro il 2050, un paese la cui massima

elevazione montuosa è di 170 m s.l.m.

In Europa l'Italia è fanalino di coda per *Capacity Factor* relativo alla produttività degli impianti eolici, il rapporto cioè tra potenza nominale massima degli impianti ed energia effettivamente prodotta in base al moto degli elementi (vedi fig. 1).

## Differenze di ventosità in Europa



(fig. 1)

Le Linee Guida del DM 10 settembre 2010 contengono le procedure per la costruzione, l'esercizio e gli interventi di modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In esse si prescrive, tra le altre cose: distanza minima tra macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento; minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate non inferiore a 200 m; minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore; distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

I proponenti a pag. 31 dello Studio di Impatto Ambientale ammettono che «gli aerogeneratori FE-07, FE-06, FE-04 ed FE-02 non rispettano, seppur di qualche metro, la distanza minima tra macchine di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento (punto 3.2 lett. n), mentre l'aerogeneratore FE-01 non rispetta la distanza minima dai centri abitati individuato dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (punto 5.3 lett. b)»; tuttavia si autoassolvono in quanto «le distanze riportate nell'Allegato 4 del DM 10 settembre 2010 costituiscono possibili misure di mitigazione per l'impatto ambientale del progetto e non vincolo ostativo per la realizzazione delle opere».

Nello Studio di Impatto Ambientale, a pag. 111 si legge che «l'intera area di progetto ricade in area vincolata ai sensi del R.D. 3267 del 1923», pertanto sottoposta a vincolo idrogeologico; per quanto riguarda il reticolo idrografico sono state rilevate 13 "potenziali" interazioni in Regione Liguria (pag. 82 e seguenti) e 17 in Emilia-Romagna (pag. 90 e seguenti), mentre a pag. 12 della Relazione Tecnico-Descrittiva si riporta che «per quanto riguarda le acque sotterranee, nessuna informazione è presente in letteratura per l'area di interesse»; a pag. 100 si riporta che «il cavidotto interferisce in un punto con un'area allagabile H-P3 del Reticolo secondario collinare e

montano».

L'area interessata dal progetto non è esente dal rischio di dissesto, come testimoniano le recenti frane registrate nel territorio di [Ferriere](#) e in [Val d'Aveto](#). L'assetto idrogeologico della zona può essere ulteriormente aggravato da interventi che comportano scavi e fondazioni in profondità per l'ancoraggio degli enormi tralicci eolici: a pag. 27 della Relazione Tecnico-Descrittiva si legge che *«per il dimensionamento delle fondazioni non sono state svolte indagini geologiche e geotecniche tramite l'utilizzo di prove o programmi di calcolo ma da considerazioni derivanti dalla letteratura e dall'analisi visiva dei luoghi (...) non avendo una stratigrafia del terreno, si è scelto di seguire la strada più cautelativa prevedendo pali infissi nel terreno di altezza pari a 28 m»*.

La realizzazione dell'impianto eolico necessiterà di consistenti movimentazioni di terreno per la creazione delle piazzole e degli elettrodotti interrati, oltre che per creare la viabilità idonea ai trasporti eccezionali; i proponenti riportano le proprie valutazioni nella Relazione Tecnico-Descrittiva a pag. 42 e seguenti. Si dovrà intervenire per adeguare le strade esistenti ed aprirne di nuove; causa le dimensioni dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali, le strade dovranno essere molto larghe (da 5 a 6 m minimo) e con ampi raggi di curvatura (*«tra un minimo di 35 m (25 m in corrispondenza di un'area di manovra con mezzo scarico) e un massimo di 150 m»*, Relazione Tecnico-Descrittiva, pag. 33), oltre ad avere adeguato fondo stradale in relazione ai tratti con maggiore pendenza (*«in alcuni tratti dove la pendenza stradale supera il 9% nei tratti rettilinei e nei tratti in curva, la rifinitura superficiale sarà costituita da uno strato in calcestruzzo»*).

A proposito del trasporto delle infrastrutture eoliche, i proponenti ipotizzano un percorso che parte dal porto di Ravenna per arrivare fino al Passo del Crociglia (vedi la Relazione Tecnico-Descrittiva a pag. 31 e seguenti) attraverso due autostrade -non considerando però il tratto di A1 tra Bologna e Parma/svincolo A15, quindi le autostrade sarebbero in realtà tre-, quattro strade statali ed altrettante strade provinciali; secondo i proponenti *«tale percorso, attraverso gli interventi studiati (allargamenti, rettificazioni, nuove viabilità, potature, etc.) risulta adatto al trasporto delle componenti degli aerogeneratori»*, tuttavia ci pare manchi tra gli elaborati presenti sul portale del Ministero la cosiddetta "road survey" che analizza puntualmente tutti gli interventi previsti. Ci limitiamo dunque ad evidenziare che la [Società Autostrade](#) ha recentemente rilevato a proposito del progetto eolico "Badia del Vento" sull'Appennino tosco-emiliano la difficoltà della rete autostradale -seppur su tratte diverse da quelle qui in esame- ad ospitare il transito di veicoli lunghi fino a 70 metri e pesanti centinaia di tonnellate, a causa dell'eccessiva altezza e lunghezza dei carichi; pensiamo che sulle strade più interne le difficoltà siano evidentemente superiori.

A pag. 43 della Relazione Paesaggistica si riporta che *«alcune porzioni di strade di progetto e di cavidotto, una piccola porzione di piazzola temporanea della turbina FE-06 e una piccola porzione di piazzola temporanea e di piazzola definitiva della turbina FE-05 interferiscono con "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004»*. A quanto ci risulta gli usi civici sono governati dalla Legge 168/2017 che al terzo comma dell'art. 3 recita: *«Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»*; il successivo comma 5 dispone che *«L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo»*; inoltre il comma 6 prevede che *«Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio»*. Si ritiene quindi che la destinazione agro-silvo-pastorale non sia eliminabile; che un diverso uso, limitato nel tempo e nello spazio, debba comunque preservare la funzione agro-silvo-pastorale dei medesimi terreni destinati al diverso compatibile uso; che debba essere salvaguardato l'ambiente e il paesaggio.

Questi requisiti non sussistono laddove il terreno venga destinato a sede di pale eoliche: infatti, la trasformazione in area di produzione eolica impone alle aree una destinazione di uso industriale con

perdita della destinazione agro-silvo-pastorale e cambio di destinazione urbanistica, dovendo comunque verificare il rispetto ambientale e paesaggistico. La Cassazione con sentenza n. 29344/2021 ha sancito che *«La concessione in godimento a privati mediante contratto di locazione di terreni gravati da uso civico è valida a condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all'esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti – l'onere di provare i quali grava sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto – quest'ultimo è nullo per contrasto con norma imperativa»*, rendendo di fatto illecite e nulle le assegnazioni ad usi alternativi o comportanti irreversibili mutamenti nell'utilizzabilità del bene con discendente violazione del vincolo predetto della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Un altro vincolo presente è quello relativo alla presenza di aree boscate, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04. Dall'esame della Relazione Agronomica si evince che per la realizzazione dell'impianto e delle opere accessorie è prevista la rimozione di circa 45 ettari di bosco in prevalenza ceduo, di cui circa l'80% in relazione alla realizzazione della viabilità; i proponenti a pag. 57 della Relazione sostengono che *«eventuali interventi di rimozione di specie arboree che si rendessero necessari saranno compensati con un ripristino vegetazionale, da attuare al termine della fase di cantiere, al fine di ristabilire l'equilibrio ecologico e paesaggistico delle aree coinvolte»*, concetto riportato pedissequamente anche a pag. 155 della Relazione Paesaggistica, tuttavia nei costi preventivati all'interno del documento di Computo Metrico Estimativo -che valuta il costo dell'intera opera oltre 56 milioni di euro- non abbiamo trovato una voce relativa alle spese per il rimboschimento.

È questo il concetto di transizione ecologica? La decarbonizzazione deve passare attraverso l'abbattimento di alberi che forniscono importanti servizi ecosistemici tra cui la cattura dei gas climalteranti? E le cosiddette “compensazioni” quanto andranno realmente a compensare?

Vanno considerati anche i vincoli legati alla presenza di beni culturali e paesaggistici presenti nell'area. A pag. 41 dello Studio di Impatto Ambientale si riporta che *«le attività in progetto interferiscono direttamente con il Bene architettonico denominato “Ponte sul Rio Remorano”, dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.lgs. 42/2004, con Decreto del Ministero della Cultura n. 160/2022»*; entro i 3 km dall'impianto si trova anche il Castello Malaspina di Gambaro, sottoposto a un radicale restauro tra il 2008 e il 2013 e vincolato dalla Soprintendenza fin dal 1985. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, a pag. 45 si evidenzia che *«il cavidotto e una piccola porzione di strada di progetto interferiscono marginalmente con l'area di notevole interesse pubblico denominata “Zona caratterizzata da morene, circhi, valli, rarità botaniche quali il Pino mugo, boschi cedui e di alto fusto, presenza faunistiche quali volpi, cinghiali ed altri mammiferi, sita in Comune di Ferriere” (...)* il cavidotto, la SEU e la SE RTN *interferiscono direttamente con l'area di notevole interesse pubblico denominata “Intero territorio comunale di S. Stefano di Aveto, ricco di zone verdi e configurazioni rocciose tipiche dello Appennino Ligure oltre che di abitati caratteristici e aree panoramiche”, la quale ricade in un'area di notevole interesse pubblico più ampia denominata “Area di interesse naturalistico e panoramico dello Appennino Ligure ricco di zone verdi e particolari configurazioni morfologiche specie sui Monti Zatta-Maggiorasca-Caucaso-Ramaceto”, tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004»*. La maggior parte dell'area compresa nel buffer di 5 km dagli aerogeneratori di progetto e appartenente al territorio della Regione Emilia-Romagna ricade nel Sistema dei Crinali, disciplinato dall'Art.9 delle NTA del PTPR; secondo tale normativa nelle aree appartenenti al Sistema dei Crinali non sarebbe permessa l'installazione degli impianti eolici, tuttavia i proponenti sostengono l'ammissibilità dell'opera *«in quanto Parco Eolico e le relative opere connesse, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77 del 2021 (che ha modificato l'art. 7-bis, comma 2-bis del D.lgs. 152/06), costituiscono intervento di pubblica utilità, indifferibile e urgente»* (pag. 54 dello Studio di Impatto Ambientale, concetto ripreso nelle conclusioni dello stesso documento a pag. 492).

Complessivamente, a pag. 29 dello stesso Studio si riporta che *«l'area di progetto non è classificabile come area idonea»*.

Nonostante nessuna area protetta sia direttamente interessata dagli aerogeneratori e dalle altre opere in progetto, sono diverse le aree naturali protette e sottoposte a tutela paesaggistica nelle immediate vicinanze o comunque interessate indirettamente dall'impatto del progetto in esame; si è tuttavia resa necessaria una Relazione di Valutazione d'Incidenza a causa della vicinanza di numerose aree appartenenti alla rete europea Natura 2000. La deliberazione Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 e la giurisprudenza includono le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 fra le aree naturali protette; non soltanto i parchi nazionali e i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali e regionali, i parchi naturali interregionali, le zone umide di importanza internazionale, ma anche i siti rientranti nella Rete Natura 2000 individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora e ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica. Quindi, quali "aree naturali protette", le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 risultano tutelate anche con il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera f, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. Si ricorda anche che nell'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una fascia di rispetto determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici; successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a tre chilometri per gli impianti eolici e a cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Detta fascia di rispetto risulta quindi, nel caso di specie, estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Nella fattispecie, secondo quanto riportato nella documentazione presentata dai proponenti (pag. 35 della Relazione di Valutazione d'Incidenza), la ZSC-ZPS IT4010003 "Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia" dista circa 1,8 km dall'aerogeneratore più vicino (anche se a pag. 490 dello Studio di Impatto Ambientale la distanza diventa di 1300 m). A maggiore distanza troviamo la ZSC IT1331104 "Parco dell'Aveto" (circa 4 km), la ZSC-ZPS IT4010013 "Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane" (circa 4,5 km), la ZSC IT1331012 "Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave" (circa 6,5 km) e la ZSC-ZPS IT4020008 "Monte Ragola, Lago Modò, Lago Bino" (circa 6,7 km).

Le numerose aree di importanza naturalistica nell'area vasta certificano il valore ecologico ed ambientale del territorio in esame; particolarmente significativa è la vicinanza all'area di progetto di diverse Zone di Protezione Speciale a tutela dell'avifauna, perché i volatili sono le specie maggiormente minacciate dalle pale eoliche. L'esperienza attesta che il collegamento geografico ("cerniera ecologica") fra le varie emergenze naturali presenti sul territorio viene evidentemente interrotto da un impianto industriale come quello proposto; ricordiamo che tra i punti chiave della strategia europea sulla biodiversità per il 2030 rientra l'impegno a proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre dell'Unione e il 30% dei suoi mari, integrando i corridoi ecologici in una vera e propria rete naturalistica transeuropea. Con evidente strabismo da un lato si vorrebbero preservare habitat nel lungo periodo e dall'altro si propone di "industrializzarli" per ottenere il massimo profitto economico a breve termine; sarebbe un imbarazzante controsenso produrre energia pulita per risolvere problemi ambientali planetari distruggendo habitat naturali e paesaggi che meritano protezione e che per il loro pregio producono anch'essi un valore ambientale ed economico.

A seguito della richiesta di integrazione pervenuta dal MASE, i proponenti riportano a pag. 42 della Relazione di Valutazione d'Incidenza che *«a partire da gennaio 2026 e per tutta la durata dell'anno stesso, sarà effettuato un monitoraggio ante operam»* riguardanti la flora e la fauna

dell'area di progetto. È riconosciuta e documentata la presenza di avifauna di interesse conservazionistico tra cui l'Aquila reale e il Falco pecchiaiolo, rapaci rientranti nelle specie particolarmente protette dalla direttiva europea Uccelli (2009/147/CE), con un areale di volo abbastanza esteso e quindi soggetti all'interferenza delle pale eoliche; presenti anche altre specie tutelate come il Succiacapre e l'Averla piccola.

Ancora oggi molte Valutazioni di Impatto Ambientale sostengono che gli uccelli veleggiatori e i pipistrelli sarebbero in grado di schivare le pale eoliche in movimento. In Italia purtroppo non esistono studi dettagliati ed affidabili su questo argomento; si badi però che anche trattando di numeri di perdite di volatili apparentemente piccoli, essi diventano decisamente gravi ed importanti se rapportati alla scarsità dei rapaci e delle altre specie protette di avifauna presenti nei territori interessati e vittime di questa mattanza tecnologica. Le pale delle torri eoliche girano sia di giorno che di notte, e si abbattono come mannaie uccidendo i malcapitati volatili: in un rotore del diametro di 100 m (quelli in oggetto hanno un diametro di 136 m) l'estremità viaggia ad una velocità compresa tra i 200 e i 335 km/h, anche se a distanza sembra lenta, compiendo dagli 11 ai 18 giri al minuto. Il movimento delle pale è intermittente a seconda della consistenza del vento ed il rotore ruota su sé stesso per seguirne la direzione, risultando in tal modo imprevedibile anche per gli uccelli che conoscono il territorio.

Il MASE ha una [pagina](#) sul proprio sito dedicata alla protezione dei chiroteri, animali utilissimi agli equilibri della biodiversità e la cui presenza è segnalata nei siti Natura 2000 confinanti con l'area di progetto. L'impianto eolico non solo comporterebbe la perdita potenziale di habitat per i pipistrelli, ma potrebbe anche creare nuove caratteristiche lineari in grado di attrarre i pipistrelli per l'approvvigionamento nelle immediate vicinanze della turbina stessa aumentandone i fattori di rischio. Secondo una spiegazione universalmente accettata, gli insetti tendono a concentrarsi attorno alle turbine eoliche, sia negli impianti terrestri che in quelli *offshore*, in quanto sono attratti dalle radiazioni di calore emesse dalla turbina; a determinate condizioni atmosferiche, i pipistrelli e numerose specie di passeriformi insettivori possono essere attratti da queste concentrazioni di insetti. Oltre al possibile impatto è stato inoltre dimostrato, dopo il reperimento di un importante numero di pipistrelli morti senza ferite visibili, che il movimento rapido (per la sensibilità di un pipistrello ovviamente) delle pale comporta una variazione di pressione significativa nei pipistrelli presenti nell'area circostante, capace di produrre un'emorragia interna fatale per l'animale denominata *barotrauma*. In tutti i parchi eolici fin qui studiati, sembra evidente che siano presenti entrambe le cause di mortalità.

La legge italiana indica la fauna come patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 legge 157/1992), ovvero un bene della collettività; i chiroteri e numerose specie di uccelli sono addirittura tra le specie più tutelate da norme nazionali ed internazionali. Nonostante ciò la loro sopravvivenza è messa in grave pericolo dalla realizzazione delle grandi centrali eoliche, mostrando ancora una volta l'incoerenza di un sistema che da un lato tutela e dall'altro permette il depauperamento di un bene comune.

Nel paragrafo 4.9.2 a pag. 65 della Sintesi non Tecnica, i proponenti valutano positivamente le ricadute occupazionali legate alla realizzazione del progetto; dobbiamo però registrare che le ricadute socio-economiche positive nei vari luoghi -e sono tanti- dove in Italia gli impianti eolici sono già stati realizzati, purtroppo non si sono viste. Evidenziamo al contrario il rischio di un rilevante danno economico che ricadrà direttamente sulle località della zona per le quali produzioni di qualità ed ospitalità agrituristica possono rappresentare un'importante fonte di reddito per le popolazioni locali. Nell'ottica del cosiddetto turismo "dolce" la realizzazione del progetto eolico rappresenterà un danno economico per tutti gli imprenditori che hanno investito nelle strutture turistiche in questi territori, fonte di reddito e di sussistenza per i residenti: agriturismi, B&B, case vacanza, ostelli con presenze turistiche in tendenziale aumento a livello nazionale sull'Appennino. Il disagio si intensificherà in fase di cantiere per i trasporti degli aerogeneratori tramite mezzi pesanti, successivamente il danno permarrà in fase d'esercizio con la presenza degli aerogeneratori ben visibili da tutte le località vicine; si ritiene che anche a regime la fruibilità turistica ed

escursionistica sia compromessa dall'impatto visivo delle torri eoliche e dalla dimostrata rumorosità di questo tipo d'impianti.

Non abbiamo trovato nella documentazione dei proponenti un'analisi relativa agli impatti sulla rete escursionistica intercettata dal progetto, frequentata soprattutto nell'area di Monte Crociglia; segnaliamo tra gli altri l'interessante percorso della "Lunga Marcia" organizzata dal Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini, 33 km da percorrere a piedi o in mountain bike, iniziativa ormai tradizionale che nel 2026 raggiungerà la sua 54ª edizione in programma il 24 maggio, o ancora il [Sentiero dei Celti e dei Liguri](#) che porta da Milano al mare attraversando tre regioni in 10 tappe e 220 km. Oltre 330 escursionisti hanno manifestato lo scorso [8 febbraio](#), camminando sulla neve armati di luci frontali che hanno illuminato la vetta del Crociglia per esprimere contrarietà al progetto.

Un aspetto non secondario, collegato alla realizzazione dell'impianto, è la svalutazione dei beni immobili presenti nelle aree interessate dalla presenza delle pale eoliche. Il tema del deprezzamento degli immobili posti nelle vicinanze di impianti non è mai stato oggetto in Italia di analisi significative. Uno studio realizzato in Germania nel 2018 ha evidenziato come le case che si trovano entro una distanza di 8 km da una turbina eolica subiscano una progressiva perdita di valore, fino ad arrivare ad un -7,1% per le case nel raggio di 1 km dalle pale; nel caso di immobili posti ad una distanza dal centro cittadino di oltre 10 chilometri e costruiti prima del 1950, queste case situate in aree rurali subiscono una riduzione dei prezzi fino al 23%. Segnaliamo anche la pagina internet della [Associazione dei proprietari di case della regione di Winterthur](#) in Svizzera, in calce all'articolo è possibile reperire una copiosa bibliografia di riferimento. Nel 2021 in Francia il Tribunale Amministrativo di Nantes ha riconosciuto che la presenza di una turbina eolica riduce il valore di un immobile, convalidando la richiesta di risarcimento nei confronti di un'azienda tedesca che aveva installato quattro turbine eoliche a 850 metri dall'abitazione la cui proprietaria ha avviato l'azione legale nel 2017. Nel giugno 2025 in [Irlanda](#) il giudice ha comminato una multa di 360.000 € in favore di una coppia di residenti per danni alla salute e svalutazione della casa, intimando anche lo spegnimento di tre delle sei pale eoliche dell'impianto.

Oltre all'aspetto della svalutazione occorre considerare, a sfavore dei residenti, il consueto ricorso all'esproprio in nome della cosiddetta "pubblica utilità"; l'intero progetto ricade su terreno generalmente adibito a pascolo e in parte a seminativo.

I proponenti hanno presentato una Relazione di Calcolo della Gittata, importante fattore di rischio. I progetti eolici generalmente considerano la gittata massima del distacco di un rotore intero o di una singola pala, valutata in media sui 220 metri (nel caso in oggetto, il calcolo effettuato dai proponenti ha portato ad un valore di 250,81 m) e considerata distanza di sicurezza da rispettare nei confronti di edifici ed abitazioni. Solo in poche occasioni sono stati presentati calcoli per la gittata di singoli frammenti di un rotore con una corretta analisi di rischio, ed anche questo progetto non fa eccezione poiché tale eventualità non viene nemmeno presa in esame. Più il frammento è piccolo e più lontano verrà scagliato dal movimento rotatorio della pala, a seconda della potenza del singolo aerogeneratore un frammento di 5 m di lunghezza (del peso di oltre 500 kg) può essere scagliato ad oltre 1000 m di distanza.

A livello europeo le distanze di sicurezza prescritte sono fissate mediamente a circa 1000 metri, al momento la normativa nazionale fa riferimento al D.M. 10-9-2010 del MISE; le innovazioni tecnologiche e dimensionali delle torri eoliche dovrebbero indurre ad un aggiornamento. Già oggi la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC in alcuni casi richiede una relazione di analisi dei rischi «*completata calcolando la gittata massima di frammenti di lunghezza pari a 5 e 10 m*»; anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 7400 Sez. IV del 4 settembre 2024 ritiene necessario considerare «*gli aspetti legati alla gittata massima in caso di rottura accidentale del frammento di pala*». Se anche abitazioni, edifici e strade principali risultassero a distanza di relativa sicurezza, occorre valutare se a distanza più ravvicinata si trovano strade secondarie, sentieri e luoghi di lavoro per attività agricole o turistiche. Nella Relazione di Calcolo della Gittata a pag. 16 «*si segnala la*

*presenza di sentieri di montagna in prossimità degli aerogeneratori, che verranno usati anche in fase di trasporto delle componenti. Non si prevedono ingenti rischi, poiché scarsamente frequentati». L'affermazione che i sentieri verranno utilizzati per il trasporto dei componenti evidenzia come essi verranno di fatto trasformati in strade, mentre il “dato acquisito” della scarsa frequentazione poco si presta ad una corretta analisi del rischio, altrimenti si rientra nel calcolo delle probabilità e non nel principio di precauzione.*


L'eventuale pericolosità risulta valida anche per la possibile formazione di ghiaccio sulle pale, potenziale causa di pericolo in occasione di ripartenza della rotazione; vista la presenza nella zona di itinerari escursionistici frequentati è una problematica da tenere in considerazione, che i proponenti hanno affrontato in dodici righe al paragrafo 3.3 a pag. 11 della Relazione Analisi Possibili Incidenti.

Sul tema delle soluzioni alternative, valutate dai proponenti a pag. 47 e seguenti della Relazione Tecnico-Descrittiva, nel caso in esame la nostra posizione è favorevole all'opzione zero. Pur consapevoli che la transizione ecologica volta alla decarbonizzazione sia necessaria, non riteniamo che questo progetto soddisfi i necessari requisiti -oltre alle implicazioni paesaggistiche, naturalistiche ed economiche evidenziate nel corpo dell'osservazione- per due principali motivi: l'inutile consumo di suolo e la ventosità insufficiente. Il [rapporto ISPRA 2023](#) ha ben illustrato come in Italia, paese del sole, «*sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal PNIEC al 2030. In generale, data la vasta disponibilità di superfici a minore impatto ambientale, si potrebbe formulare un mix di localizzazioni che non solo risponde alle esigenze energetiche, ma minimizza anche il consumo di suolo*». Il recente [rapporto 2025](#) aggiorna ulteriormente questi dati, incrementandoli: «*si stima una potenza variabile dai 84 ai 110 GW che sarebbe possibile installare su fabbricati esistenti*».

Ricordiamo infine che la Regione Emilia-Romagna, attraverso i propri strumenti programmatici per il raggiungimento degli obiettivi regionali di produzione da fonti di energia rinnovabile ha a suo tempo considerato di privilegiare la produzione di energia da eolico in mare (*off-shore*) valutando le pale eoliche a terra poco sostenibili («*La crescita dell'eolico in Emilia Romagna si scontra storicamente con le limitazioni fisiche e ambientali del territorio*», Piano Triennale di Attuazione 2022/2024 del Piano energetico Regionale) per la salvaguardia del territorio, del paesaggio, del turismo sostenibile, della biodiversità, degli ecosistemi, delle produzioni agricole di eccellenza.

Riteniamo che le considerazioni riportate in codeste osservazioni siano sufficienti a motivare il nostro parere negativo nei confronti del progetto avanzato dalla Società Ferriere Wind srl per la realizzazione del progetto eolico “Ferriere”.

per Mountain Wilderness Italia aps  
il presidente  
Luigi Casanova



21/02/2026